



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 16/03/2016

N. REGISTRO GENERALE

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI".
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 20.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale in esecuzione della deliberazione consiliare n. 18 del 20.07.2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica e dei relativi allegati, sono stati:

- approvati gli obiettivi di gestione 2015, sia in termini finanziari che di risultato;
- individuati i centri di responsabilità, costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso responsabile;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i responsabili sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 degli Enti Locali;

Visto l'art. 163 - commi 5 del D.lgs 18/08/2000, n.267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente determinazione nel piano degli obiettivi di gestione provvisorio relativo all'anno 2016;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Atteso che si rende necessario procedere alla copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio, furto, infortuni, responsabilità civile verso terzi, tutela giudiziaria, etc. interessanti questa civica Amministrazione;

Dato atto che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contratto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno giovare della collaborazione di un Broker, figura professionale alla quale il D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed il Regolamento Isvap n. 5/2006 demandano lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

Sottolineato che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Tenuto conto della sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Rilevato che l'apporto del Broker in ausilio all'Amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, e' in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative reperibili;

Posto che l'assistenza e consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa. mediante il conferimento da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell' unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del Cliente, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questa Amministrazione per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente;

Dato atto che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker verranno sottoposti nell'approvazione di questa Amministrazione, la quale indirà successivamente una gara per la scelta della Compagnia assicuratrice in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del Broker;

Rilevato che

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:

- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

-la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni

Dato atto inoltre che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Dato atto che, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 17 in data 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, avente per oggetto: "Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico di assistenza per la gestione e l'esecuzione di contratti assicurativi", con la quale si individua nella Società PROGEASS S.R.L. di Brescia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) la società alla quale affidare di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2017;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto il T. U. D.Lgs 267/2000

DETERMINA

- 1. le premesse**, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di conferire** in esclusiva alla Società PROGEASS S.R.L. di Brescia, iscritta all'albo dei Mediatori di Assicurazione c Riassicurazione di Roma - presso Ministero dell'industria. Commercio ed Artigianato - l'incarico di assistenza nella fase di determinazione. gestione ed esecuzione dei contratti relativi alla copertura dei rischi incendio, furto, infortuni, responsabilità civile verso terzi, tutela giudiziaria, ect. interessanti questa civica Amministrazione;
- 3. di approvare** l'allegato schema di disciplinare di incarico;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questo Ente;
- 5. di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 6. di dare atto**, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 7. di dare infine atto** che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Ongaro Donatella

DETERMINAZIONE REG. GENERALE N°

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI".

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 16/03/2016

Il Responsabile Area Finanziaria

Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale